I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1054/77 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 1608/76 recante modalità d'applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 528/77 [2], in particolare l'articolo 30, paragrafo 4, e l'articolo 35,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1608/76 della Commissione, del 4 giugno 1976 [3], ha stabilito le modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

considerando che il testo inglese dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1608/76 deve essere adeguato dal punto di vista linguistico ai testi delle altre lingue ufficiali della Comunità; che occorre inoltre correggere un errore nella formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento citato;

considerando che, tenuto conto degli usi tradizionali e per evitare un cambiamento troppo repentino della situazione attuale, è opportuno ammettere per taluni vini italiani e greci, per un periodo transitorio di cinque anni, l'impiego di determinate menzioni specifiche tradizionali:

considerando che, per i recipienti di volume compreso tra 0,05 e 5 litri che vengono impiegati per la presentazione dei vini e dei mosti di uve, il volume nominale del prodotto in essi contenuto è disciplinato, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, dalla direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati [4]; che, onde standardizzare a livello comunitario i volumi nominali, occorre che quelli previsti dalla direttiva citata siano resi obbligatori anche sui mercati interni di ciascuno Stato membro; che, onde consentire agli ambienti professionali di adeguarsi gradualmente alla standardizzazione comunitaria, è opportuno ammettere sino al 31 dicembre 1983 l'impiego sul mercato interno di uno Stato membro dei volumi nominali previsti transitoriamente dalla direttiva, nonché di altri volumi nominali; che, per garantire la libera circolazione dei vini e dei mosti di uve nella Comunità e per stabilire un parallelismo fra il presente regolamento e la direttiva di cui sopra, occorre che gli Stati membri non possano, per quanto riguarda i prodotti in recipienti provenienti da altri Stati membri, rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul loro mercato di volumi nominali ammessi a titolo definitivo e, sino al 31 dicembre 1980, di quelli ammessi a titolo transitorio in conformità dell'allegato III della direttiva; che tale regime non pregiudica la possibilità di uno Stato membro di vietare l'impiego, per i prodotti ottenuti nel proprio territorio, di uno o più dei volumi nominali indicati nell' allegato III della stessa direttiva; che occorre pertanto obbligare gli Stati membri a vietare l'immissione sul loro mercato di prodotti provenienti da altri Stati membri e contenuti in recipienti il cui valore nominale non sia ammesso dallo Stato membro d'origine; che è inoltre necessario prescrivere l'altezza delle diciture recanti l'indicazione di tali valori nominali;

---

[1] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 69 del 16. 3. 1977, pag. 1.
[3] GU n. L 183 dell'8. 7. 1976, pag. 1.
[4] GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1.

considerando che, ai fini di una migliore informazione del consumatore, in caso di imbottigliamento per conto terzi occorre precisare che, con la dicitura «imbottigliato per . . .», deve essere indicato il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore ai sensi dell' articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3282/73 della Commissione, del 5 dicembre 1973, relativo alla definizione del taglio e della vinificazione [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 373/74 [2]; che se uno Stato membro ha previsto, in caso di imbottigliamento per conto terzi, l'indicazione obbligatoria del nome di chi ha effettuato tale imbottigliamento, occorre distinguere, mediante esplicite indicazioni, tra l'imbottigliatore e la persona che ha proceduto per suo conto all'operazione;

considerando che occorre completare e migliorare la formulazione della disposizione relativa all'indicazione sull'etichetta del nome o della ragione sociale dell'imbottigliatore, dello speditore, di una persona fisica o giuridica o di un gruppo di tali persone, contenente termini che si riferiscano ad un'azienda agricola;

considerando che, per esprimere la gradazione alcolometrica, è opportuno applicare il simbolo «% vol.» uniformemente in tutta la Comunità, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche [3];

considerando che, onde evitare che una raccomandazione relativa all'immissione di un vino per fini religiosi costituisca un pretesto per l'impiego di pratiche enologiche non autorizzate dalle disposizioni comunitarie o nazionali, occorre precisare a quali condizioni tale raccomandazione è ammessa; che dette condizioni devono tener conto delle esigenze di taluni riti religiosi;

considerando che, per garantire il controllo e la protezione dei v.q.p.r.d. e per informare gli organi degli Stati membri incaricati di vigilare sul rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vitivinicolo, è opportuno che gli Stati membri produttori comunichino alla Commissione tutte le informazioni utili concernenti la designazione dei vini da tavola che hanno diritto ad una delle menzioni «Landwein», «vin de pays» o «vino tipico», nonché dei v.q.p.r.d. che recano il nome di un'unità geografica più piccola della regione determinata indicata;

considerando che i nomi di varietà di viti identici o contenenti riferimenti a nomi di unità geografiche possono dar luogo a confusioni circa l'origine geografica dei vini con essi designati; che, onde ridurre il rischio di confusione, è opportuno consentire agli Stati membri di prescrivere che tale nome venga indicato sull'etichetta in caratteri le cui dimensioni non superano una certa altezza;

considerando che taluni paesi terzi hanno chiesto di poter esportare verso la Comunità vini la cui designazione contiene indicazioni che non sono previste dal regolamento (CEE) n. 1608/76, ma sono conformi alle disposizioni nazionali di detti paesi e possono essere consentite in applicazione del regolamento (CEE) n. 2133/74 [4]; che è pertanto opportuno completare in tal senso il regolamento (CEE) n. 1608/76; che, per facilitare le esportazioni della Comunità verso gli Stati Uniti d'America, occorre prevedere che l'indicazione dell'annata di raccolta sia conforme alle norme applicate in tale paese alla produzione interna;

considerando che gli usi commerciali e le tradizioni degli Stati membri della Comunità hanno dimostrato l'opportunità di completare gli elenchi delle indicazioni concernenti il modo di elaborazione, il tipo e il colore particolare del vino da tavola o del v.q.p.r.d. in oggetto, nonché di quelle riguardanti l'imbottigliamento nell'azienda viticola;

considerando che, per facilitare l'impiego delle moderne attrezzature per l'etichettatura, è opportuno consentire che le informazioni di ordine storico relative a un vino, all'impresa di imbottigliamento o ad altra impresa appartenente ad una persona fisica o giuridica che abbia partecipato al circuito commerciale del vino siano indicate su una parte dell'etichetta separata da quella recante le indicazioni obbligatorie;

considerando che l'adeguamento della legislazione di taluni Stati membri alle disposizioni comunitarie che disciplinano le indicazioni geografiche risulta impossibile entro i termini previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1608/76; che gli ambienti professionali necessitano di un periodo sufficientemente lungo per familiarizzarsi con le nuove disposizioni adottate dagli Stati membri per adeguarsi alla normativa comunitaria; che è pertanto opportuno consentire agli Stati membri, per quanto riguarda i v.q.p.r.d., di derogare sino al 31 agosto 1978 all'articolo 4 e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2133/74 ammettendo l'impiego del nome di un'unità geografica più piccola della regione determinata di provenienza del vino, anche se le uve dalle quali quest'ultimo è stato ottenuto non provengono da tale unità;

---

(1) GU n. L 337 del 6. 12. 1973, pag. 20.
(2) GU n. L 42 del 13. 2. 1974, pag. 4.
(3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 149.
(4) GU n. L 227 del 17. 8. 1974, pag. 1.

considerando che, per evitare perdite finanziarie a determinati produttori, è opportuno ammettere per un periodo transitorio l'impiego di etichette conformi alla regolamentazione comunitaria in vigore prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1608/76 è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, l'indicazione facoltativa, ai sensi dell' articolo 2, paragrafo 3, lettera i), dello stesso regolamento, dei termini "Landwein", "vin de pays", "vino tipico" o, se del caso, dei termini corrispondenti contemplati da detta disposizione deve essere raggruppata con le indicazioni obbligatorie di cui al paragrafo 1, primo comma».

2. L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1608/76 è modificato come segue:

a) il testo inglese del paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«The traditionally used specific terms "appellation d'origine contrôlée", "appellation contrôlée", "vin délimité de qualité supérieure", "denominazione di origine controllata" and "denominazione di origine controllata e garantita" shall appear on the label directly below the name of the specified region. However, when the label of a French quality wine psr bearing the term "appellation contrôlée" shows the name of a vineyard, a wine variety or brand name, the name of the specified region shall be repeated between and in lettering of the same type, the same size, and the same colouring as the words "appellation" and "contrôlée"»;

b) l'elenco di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera b), è completato con il termine «Haut»;

c) l'elenco di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), è completato con i termini seguenti:

«— Barbacarlo,

— Buttafuoco,

— Sangue di Giuda»;

d) al paragrafo 3, terzo comma, lettera b), secondo trattino, prima del termine «Giro di Cagliari» è inserito il termine «Cinque Terre Sciacchetrà»;

e) il paragrafo 4 è completato con il comma seguente:

«Durante un periodo transitorio di 5 anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, per i vini greci che hanno diritto alla denominazione "Sitia" e "Santorin" può essere impiegata l'indicazione „Οίνος φυσικῶς γλυκύς" (vino naturalmente dolce)».

3. L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1608/76 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è completato dal testo seguente:

«L'indicazione del volume nominale del prodotto sull'etichetta è fatta a mezzo di cifre di un'altezza minima di 6 mm se la capacità nominale è superiore a 100 cl, di 4 mm se è compresa fra 100 cl (inclusi) e 20 cl (esclusi) e di 3 mm se è uguale o inferiore a 20 cl»;

b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

«2. Per i recipienti di volume uguale o superiore a 0,05 litri e inferiore o uguale a 5 litri:

a) per il mercato interno di uno Stato membro, fatte salve le disposizioni più restrittive applicate da detto Stato membro ai prodotti ottenuti nel suo territorio, i volumi nominali del prodotto contenuto nel recipiente:

i) sono quelli che figurano nella colonna I, punto 1, lettera a), dell'allegato III della direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1974;

ii) possono essere, sino al 31 dicembre 1983:

— anche quelli che figurano nella colonna II, punto 1, lettera a), dell'allegato III della direttiva citata;

— altri volumi nominali, purché siano conformi alle disposizioni vigenti nello Stato membro interessato alla data del 31 agosto 1977;

b) gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul loro mercato di volumi nominali del prodotto contenuto nei recipienti provenienti da altri Stati membri, di cui alla lettera a), punto i), e, sino al 31 dicembre 1980, di quelli di cui alla lettera a), punto ii), primo trattino.

È vietata l'utilizzazione di recipienti il cui volume nominale non è conforme alle disposizioni regolamentari o, in mancanza di esse, agli usi commerciali dello Stato membro d'origine del prodotto.

Per i recipienti di cui al comma precedente, l'errore massimo tollerato in meno è quello stabilito dalla direttiva citata. Tuttavia, per il mercato interno di uno Stato membro, l'errore massimo tollerato in meno può, sino al 31 dicembre 1983, anche essere quello previsto dalla legislazione di detto Stato.

Per i recipienti di volume inferiore a 0,05 litri o superiore a 5 litri, il volume nominale del contenuto del recipiente, nonché l'esattezza con cui tale volume nominale viene rispettato devono, sino all'adozione di norme comunitarie in materia, essere conformi alle disposizioni dello Stato membro nel quale il prodotto è messo in circolazione».

4. L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1608/76 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«1. L'indicazione del nome o della ragione sociale dell'imbottigliatore, indicazione prescritta all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 28, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2133/74 è completata con i termini:

—"imbottigliatore" o, se si tratta del riempimento di recipienti diversi dalle bottiglie, "confezionatore",

— ovvero "imbottigliato da ..." o, se si tratta del riempimento di recipienti diversi dalle bottiglie, "confezionato da ...",

— ovvero, nel caso di imbottigliamento per conto terzi, "imbottigliato per ..." o, se si tratta del riempimento di recipienti diversi dalle bottiglie, "confezionato per ..."»;

b) il paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«3. L'indicazione nell'etichettatura del nome o della ragione sociale dell'imbottigliatore, dello speditore, di una persona fisica o giuridica o di un'associazione di tali persone può contenere i termini:

— "Weingut", "Weingutsbesitzer",

— "viticulteur", "propriétaire récoltant",

— "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina", "azienda agricola", "contadino", "vigneti",

— "estate",

o altri termini analoghi relativi ad un'azienda agricola soltanto se il prodotto in causa è stato ottenuto esclusivamente da uve raccolte nelle vigne facenti parte dell'azienda viticola qualificata con uno di detti termini o di quella della persona qualificata con uno dei medesimi termini e se la vinificazione è stata effettuata nella stessa azienda. Tali termini possono essere utilizzati al plurale nella ragione sociale di un'associazione di aziende viticole o di dette persone»;

c) il paragrafo 5, secondo comma, è completato con il periodo seguente:

«Qualora sia indicato l'imbottigliatore per conto terzi, l'indicazione dell'imbottigliatore è preceduta dall'espressione "imbottigliato per ..." e il nome o la ragione sociale di colui che ha proceduto all' imbottigliamento per conto terzi, indicato se del caso mediante un codice, è preceduto dal termine "da ..."».

5. Nei testi italiano, tedesco e olandese dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1608/76, il simbolo «vol. %» è sostituito dal simbolo «% vol.». Nel testo danese, viene tolta la parentesi che racchiude il simbolo stesso.

6. L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1608/76 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è abrogato;

b) i paragrafi 4, 5, 6 e 7 diventano rispettivamente i paragrafi 3, 4, 5 e 6.

7. L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1608/76 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le raccomandazioni relative all'ammissione di un vino per fini religiosi possono essere indicate soltanto a condizione che il vino, importato o no,

— possa essere offerto o immesso al consumo umano diretto in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 816/70, e

— sia stato ottenuto in conformità delle norme particolari previste dalle autorità religiose interessate e che queste ultime abbiano manifestato per iscritto il loro accordo in merito a tale indicazione.

Tali raccomandazioni possono essere indicate soltanto nel commercio con le autorità religiose interessate, salvo per quanto riguarda i termini "vino Kascher" e "vino Kascher per la Pasqua" e le relative traduzioni, per i quali detta restrizione non è applicabile se le condizioni di cui al primo comma sono rispettate».

8. L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1608/76 è sostituito dal testo seguente:

«1. Ogni Stato membro produttore comunica alla Commissione:

a) per quanto riguarda i vini da tavola designati come "Landwein", "vin de pays" o "vino tipico" conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (CEE) n. 2133/74

— anteriormente al 31 dicembre 1977 i nomi delle unità geografiche più piccole dello Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento che possono essere utilizzati, nonché le regole cui è soggetto l'uso delle menzioni e dei nomi sopra citati;

— le modifiche apportate dopo il 31 dicembre 1977 alle disposizioni di cui al trattino precedente;

b) per quanto riguarda i v.q.p.r.d.:

— anteriormente al 31 dicembre 1977, i nomi delle unità geografiche più piccole della regione determinata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2133/74, e le disposizioni che disciplinano ciascuno di essi;

— le modifiche apportate dopo il 31 dicembre 1977 alle disposizioni di cui al trattino precedente.

La Commissione provvede a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* i nomi delle unità geografiche ad essa comunicati in virtù del comma precedente».

9. All'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1608/76 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Gli Stati membri produttori possono prescrivere che il nome di una varietà contenente il nome di una regione determinata o di un'unità geografica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 14, paragrafo 1, o dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2133/74 venga indicato sull'etichetta in caratteri le cui dimensioni non superano la metà di quelle dei caratteri usati per indicare la regione determinata o l'unità geografica».

10. L'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1608/76 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 1, primo trattino, è sostituito dal seguente:

«— dall'Australia e da Israele rechino un'indicazione geografica riportata nell'elenco dell' allegato II, anche se il vino in causa è ottenuto solo per l'85 % da uve raccolte nella zona di produzione di cui porta il nome»;

b) al paragrafo 2, dopo l'espressione «— dagli Stati Uniti d'America» è aggiunta l'espressione «— da Israele»;

c) il testo del paragrafo 3, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a) dall'Australia e da Israele rechino l'indicazione dell'annata di raccolta, anche se il vino in questione è ottenuto solo per l'85 % da uve raccolte nell'annata indicata».

11. L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1608/76 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) la designazione di un vino da tavola francese può essere completata:

i) dai termini:
— "vin nouveau",
— "fruité",

ii) per vini rossi da uno dei termini seguenti:
— "vin tuilé",
— "pelure d'oignon",
— "vin de café",

iii) per i vini rosati da uno dei termini seguenti:
— "vin gris",
— "gris de gris",

iv) per i vini bianchi da uno dei termini seguenti:
— "ambré",
— "doré",
— "blanc de blancs"»;

b) il testo del paragrafo 1, lettera c), è sostituito dal seguente:

«c) la designazione di un vino da tavola italiano può essere completata:

i) dai termini:
— "vino novello",
— "vino fiore",
— "vino giovane",

ii) per i vini rossi da uno dei termini:
— "rubino",
— "cerasuolo",
— "granato",

iii) per i vini rosati da uno dei termini:

— "chiaretto",

— "rosa",

iv) per i vini bianchi da uno dei termini:

— "giallo",

— "dorato",

— "verdolino",

— "platino",

— "ambrato",

— "paglierino",

— "bianco da uve bianche"»;

c) il paragrafo 3, lettera a), è completato con il termine «— Badisch Rotgold»;

d) al paragrafo 3, lettera b):

— dopo il termine «claret», sono aggiunti i termini «vin de café» e «sélection de grains nobles»;

— è aggiunto il seguente comma:

«Il termine "sélection de grains nobles" è riservato ai v.q.p.r.d. aventi diritto ad una delle seguenti denominazioni: "Alsace", "Sauterne", "Barsac", "Cadillac", "Cérons", "Loupiac", "Saint-Croix-du-Mont", "Montbazillac", "Bonnezeaux", "Quarts de Chaume", "Coteaux du Layon", "Coteaux de l'Aubance, "Graves supérieurs", "Jurançon". Tale termine può essere impiegato soltanto in lingua francese.»;

e) il testo del paragrafo 6, primo comma, secondo trattino, è sostituito dal seguente:

— «moelleux», «lieblich», «amabile», «medium», «medium sweet».

12. L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1608/76 è sostituito dal testo seguente:

«Salvo informazioni brevi quali "casa fondata nel . . ." o "viticoltori dal . . .", le informazioni di ordine storico relative al vino in oggetto all' impresa dell'imbottigliatore o all'impresa di una persona fisica o giuridica che abbia partecipato al circuito commerciale di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera h), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera t), all'articolo 27, paragrafo 2, lettera f), e all' articolo 28, paragrafo 2, lettera p), del regolamento (CEE) n. 2133/74 non possono figurare nella stessa parte dell'etichetta nella quale figurano le indicazioni obbligatorie, bensì

— in una parte dell'etichetta nettamente separata da quella nella quale figurano dette indicazioni obbligatorie,

— o in una o più etichette complementari o sul pendaglio».

13. L'articolo 16, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1608/76 è modificato come segue:

a) la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) di un v.q.p.r.d. francese soltanto con l'espressione "vin vieux" a condizione che le disposizioni francesi in ordine alla loro utilizzazione siano rispettate»;

b) è aggiunto il testo seguente:

«c) di un vino importato originario del Marocco recante una delle indicazioni geografiche che figurano all'allegato II, punto XII, soltanto con l'espressione "vin vieux", a condizione che le disposizioni marocchine in ordine alla sua utilizzazione siano rispettate».

14. L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1608/76 è completato con il testo seguente:

«e) per i vini britannici: "bottled by the producer"».

15. Dopo l'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1608/76 è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 20 bis

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, e dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2133/74, la designazione di un vino da pasto o di un v.q.p.r.d. destinato all' esportazione verso gli Stati Uniti d'America può indicare l'annata di raccolta soltanto a condizione che il prodotto sia ottenuto per almeno il 95 % da uve raccolte nell'annata indicata».

16. Il testo inglese dell'articolo 20, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Pursuant to Article 44 (2) of Regulation (EEC) No 2133/74 Member States may allow, to describe beverages from their own production or beverages which originate on other Member States or which have been imported, the use of the word 'wine':

(a) in conjunction with the name of a fruit falling within Chapter 8 of the Common Customs

Tariff, provided that such beverage was obtained by an alcoholic fermentation of that fruit, or

(b) in composite names such as:

— British wine or

— Irish wine».

Articolo 2

L'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1608/76 è modificato come segue:

1. Dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. È facoltà di uno Stato membro produttore ammettere fino al 31 agosto 1978 che il nome di un'unità geografica più piccola di una regione determinata o di una regione diversa da una regione determinata venga utilizzato per la designazione di un v.q.p.r.d. o di un vino da tavola, anche se le condizioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2133/74 non sono rispettate, sempreché tale designazione sia conforme alle disposizioni applicabili nello stesso Stato membro anteriormente al 1° settembre 1976».

2. Dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. Fino al 31 agosto 1978, vini e mosti di uve possono esser presentati anche in modo conforme al testo del presente regolamento applicabile al 1° aprile 1977.

I vini e i mosti di uve la cui designazione e presentazione sono conformi al testo del presente regolamento applicabile al 1° aprile 1977 possono essere detenuti per la vendita e messi in circolazione fino ad esaurimento delle scorte».

Articolo 3

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1608/76 è modificato come segue:

1. il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. AUSTRIA

— "Qualitätswein",

— "Kabinett",

— "Qualitätswein besonderer Reife und Leseart",

— "Spätlese" o "Spätlesewein",

— "Auslese" o "Auslesewein",

— "Beerenauslese" o "Beerenauslesewein",

— "Ausbruch" o "Ausbruchwein",

— "Trockenbeerenauslese",

— "Siegelwein";

2. il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. ISRAELE

— "yayin mëeretz hacodesh" (vino della terra santa)

— "yayin mëeretz hatanach" (vino del paese della Bibbia)»;

3. sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«11. ARGENTINA

— "vino fino"

— "vino riserva"

— "vino riservado";

12. GRECIA

— „Ονομασία Προελεύσεως Ἐλεγχομένη"
(denominazione di origine controllata)

— „Ονομασία Προελεύσεως Ἀνωτέρας Ποιότητος"
(denominazione di origine di qualità superiore)

— „Ονομασία Προελεύσεως κατά παράδοσιν"
(denominazione tradizionale);

13. MAROCCO

— "vin à appellation d'origine",

— "vin à appellation d'origine garantie"».

Articolo 4

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1608/76 è modificato come segue:

a) nel capitolo IV è soppresso il punto 6.8. «Weinbaugebiet Tamar Valley» ed è aggiunto il punto seguente:

«7. **Tasmania**

7.1. Regione viticola Tamar Valley»;

b) il testo del capitolo V è sostituito dal seguente:

«V. AUSTRIA

1. I vini designati con i seguenti nomi del Bundesland di cui sono originari:

— Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Wien.

2. I vini recanti i seguenti nomi della regione viticola e/o della sottoregione viticola (1) d'origine che possono aggiungersi, se del caso, ai corrispondenti nomi di cui al punto 1:

2.1. Regione viticola Burgenland:

sottoregioni viticole:

— Rust-Neusiedlersee

— Eisenberg

2.2. Regione viticola Niederösterreich (Donauland):

sottoregioni viticole:

— Gumpoldskirchen

— Vöslau

— Krems

— Langenlois

— Klosterneuburg

— Wachau

— Falkenstein

— Retz

2.3. Regione viticola Steiermark:

sottoregioni viticole:

— Südsteiermark

— Weststeiermark

— Klöch-Oststeiermark

2.4. Regione viticola Wien.

3. Precisazione del tipo per un vino ottenuto esclusivamente da uve raccolte in Austria e messo in circolazione non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo all'annata di raccolta, la quale deve essere indicata nell' etichettatura:

— "Heuriger"»;

c) il testo del capitolo IX è sostituito dal seguente:

«IX. GRECIA

I vini recanti uno dei nomi seguenti della regione viticola o della sottoregione viticola di cui sono originari:

1. I vini aventi diritto all'indicazione „Ονομασία Προελεύσεως Ἀνωτέρας Ποιότητος"

(denominazione di origine di qualità superiore) recanti uno dei seguenti nomi della regione viticola di cui sono originari:

— Nemea	— Kantza
— Mantinia	— Sitia
— Robola di Cefalonia	— Rodi
— Zitsa	— Amynteon
— Patras	— Archanes
— Santorin	— Peza
— Rapsani	— Dafne
— Naoussa	

2. Altri vini:

— Anchialos	— Attica
— Chalkis	— Lemnos
— Héraclion»	

d) il capitolo X (Ungheria) dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1608/76 è modificato come segue:

«X. UNGHERIA

1. I vini recanti le seguenti indicazioni geografiche riferite ad unità geografiche situate nella grande pianura ungherese:

— Kecskemét	— Szeged
— Kiskunhalas	— Császártöltés
— Jászberény	— Dunavölgye
— Jánoshalma	— Cegléd
— Hajós	— Érsekhalom
— Vaskut	— Baja
— Hosszuhegy	— Solt
— Kiskőrös	— Kunbaja
— Sándorfalva	— Helvécia
— Soltszentimre	— Monor
— Pirtó	— Debrecen
— Puszta	— Forráskut
— Tiszaszentimre	— Erdőtelek
— Jászszentandrás	— Hercegszántó
— Fülöpszállás	— Tajó
— Pusztamonostor	— Dabas
— Terézhalma	— Kunfehertó
— Napkor	— Barabás

2. I vini recanti le seguenti indicazioni geografiche riferite ad unità geografiche situate nell'Oltredanubio settentrionale:

— Badacsony	— Ábrahámhegy
— Balatonfüred	— Monoszló
— Balatonmelléki	— Diás
— Somló	— Szentantalfa
— Sopron	— Fertőszentmiklós
— Mór	— Győrszentivan
— Székesfehérvár	— Révfülöp
— Pákozd	— Zánka
— Sukoró	— Hegyesd
— Velence	— Györ
— Sümeg	— Mesteri

(1) I termini «regione viticola» e «sottoregione viticola» corrispondenti ai termini «Weinbauregion» e «Weinbaugebiet» utilizzati in Austria.

— Esztergom
— Szombathely
— Vaskeresztes
— Kőszeg
— Mosonszentpéter
— Akal
— Fertőtó
— Csopak
— Öreghegy
— Tihany
— Szigliget
— Szentgyörgyhegy
— Szentjakabfa
— Jakabháza
— Monostorapáti
— Pannonhalma
— Tapolca
— Várvölgy
— Óbudavár
— Komáron

3. I vini recanti le seguenti indicazioni geografiche riferite ad unità geografiche situate nell'Oltredanubio meridionale:

— Mecsek
— Pécs
— Szekszárd
— Villány
— Siklós
— Mohács
— Liptód
— Bár
— Lánycsók
— Helesfa
— Tamási
— Balatonboglár
— Máriafürdő
— Kéthely
— Várdomb
— Fácánkert
— Teréziamajor
— Orbánhegy
— Hegyszentmárton
— Solt
— Türje
— Ozora
— Máriagyüd
— Kőröshegy
— Balatonlelle
— Zalaszentgrót
— Paks
— Nagyharsány
— Terehegy
— Császár
— Harkány
— Szigetvár

4. I vini recanti le seguenti indicazioni geografiche riferite ad unità geografiche situate nell'Ungheria settentrionale:

— Eger
— Egri Bikavér
— Demjén
— Kerecsend
— Maklár
— Novaj
— Ostoros
— Mátraalja
— Verpelét
— Jánosmajor
— Abasár
— Bükkalja
— Kompolt
— Markaz
— Debrö
— Domoszló
— Rózsaszentmárton
— Jakabhegy
— Egerszólat
— Pilisvörösvár
— Gyöngyös

5. I vini recanti la seguente indicazione geografica riferita ad un'unità geografica situata nella regione Tokaji-Hegyalja:

— Tokaj o Tokaji»;

e) il testo del capitolo XI è sostituito dal seguente:

«XI. ISRAELE

I vini recanti i seguenti nomi della regione viticola o della sottoregione viticola d'origine:

1. Regione viticola Shomron:

1.1. Sottoregione viticola:

— Sharon

2. Regione viticola Neghev

3. Regione viticola Shimshon (Samson):

3.1. sottoregioni viticole:

— Dan

— Adulam

— Latrun

4. Regione viticola Galil (Galilea):

4.1. sottoregioni viticole:

— Canaan

— Nazareth

— Tabor

— Cana (Cafar Cana)

5. Regione viticola Harei Yehuda (Colline della Giudea):

5.1. sottoregioni viticole:

— Jérusalem

— Beth-el»;

f) nel capitolo XII, i termini «Beni-Sadder» e «Zennate» sono rispettivamente sostituiti dai termini «Beni Sadden» e «Zenatta»;

g) nel capitolo XV:

i) sono sostituiti:

— al punto A 1.1., il termine «Arden» con il termine «Ardon»;

— al punto A 1.1., il termine «Brameis (Brämis)» con il termine «Bramois (Brämis)»;

— al punto A 1.2., nei testi francese, tedesco e danese, i termini «vin de payens (Heidenwein)» con i termini «vin des payens (Heidenwein)»;

— al punto A 6.2., i termini «île de Saint-Pierre (St. Peterinsel)» con i termini «île de Saint-Pierre (St. Petersinsel)»;

— al punto A 7.1., nei testi francese e inglese, i termini «œil-de-perdrix» con i termini «œil de perdrix»;

— al punto A 7. e A 7.1., nel testo tedesco, i termini «der romantischen Schweiz» con il termine «der Westschweiz»;

— al punto A 10.1., il termine «Otteberger» con il termine «Ottoberger»;

— al punto A 13.1., il termine «Tergerfelden» con il termine «Tegerfelden» e il termine «Zeinigen» con il termine «Zeiningen»;

ii) dopo il punto 16 è inserito il punto seguente:

«16 bis. Tutti i cantoni della Svizzera orientale di cui ai punti da 8 a 16:

16 bis. 1. Precisazione del tipo per un vino originario della Svizzera orientale:

— "Clevner"».

Articolo 5

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 1608/76 è modificato come segue:

1. il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente:

«Elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dei sinonimi dei nomi di varietà di viti che possono essere utilizzati per la designazione dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d.»;

2. nel capitolo I (Germania) è aggiunto nella colonna di mezzo il termine «Grauburgunder» quale sinonimo della varietà «Ruländer»;

3. nel capitolo II (Francia) sono soppressi:

— nella colonna di destra, il termine «Fendant»,

— la nota 2;

4. nel capitolo III (Italia):

— nella colonna di mezzo è soppresso il termine «Veltliner» quale sinonimo della varietà «Rossola»;

— nella colonna di mezzo, il termine «Per'è palmuno» è sostituito dal termine «Per'è palummo»;

— la nota (1) è sostituita dal testo seguente:

«Ammessi esclusivamente per i v.q.p.r.d. e i vini da tavola prodotti con uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento».

Articolo 6

L'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1608/76 è modificato come segue:

1. il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente:

«Elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 2, dei nomi delle varietà di viti e dei loro sinonimi che possono essere usati per la designazione di un vino importato»;

2. il capitolo II è sostituito dal testo seguente:

«II. ARGENTINA

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità	Sinonimi ammessi
Balsamina	
Cabernet franc	
Cabernet Sauvignon	
Canela	
Carignan	
Cinzaut	
Chardonnay	Pinot Chardonnay
Chenin	
Dolcetto	
Elbling	
Freisa	
Gamay	
Garnacha	
Grignolino	
Lambrusco	
Malbeck	Cot
Merlot	
Muscat blanc	
Nebbiolo	
Palomino	Listan
Pinot bianco	
Pinot gris	
Pinot negro	
Raboso veronés	
Refosco	
Riesling itálico	
Riesling renano	
Saint Jeannet	
Sangiovetto pícolo	
Sauvignón	
Semillon	
Sirah	
Sylvaner	

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità	Sinonimi ammessi
Tannat	
Torrontés mendocino	
Torrontés riojano	
Torrontés sanjuanino	
Traminer	
Ugni blanc	Trebbiano
Verdot»	

3. nel capitolo III (Australia):

   — nella colonna di destra è soppresso il termine «Cordo»;

   — nella colonna di sinistra il termine «Muscat cordo blanco» è corretto in «Muscat gordo blanco»;

   — nella colonna di destra, come sinonimo della varietà «Muscat cordo blanco» è indicato il termine «Gordo»;

4. nel capitolo IV (Austria) sono aggiunti:

   — nella colonna di sinistra, dopo il termine «Blauer Spätburgunder», il termine «Blauburgunder»;

   — nella colonna di destra:

      — il termine «Grauburgunder» come sinonimo della varietà «Ruländer»;

      — il termine «Malvasier» come sinonimo della varietà «Frühroter Veltliner»;

      — il termine «Schilcher» come sinonimo della varietà «Blauer Wildbacher»;

      — il termine «Spätrot» come sinonimo della varietà «Zierfandler»;

5. nel capitolo VII (Ungheria)

   — sono sostituiti

      — il termine «Bouvier Zöld» con il termine «Bouvier»,

      — il termine «Erzsébetkiralynő» con il termine «Erzébetkirálynö»,

      — il termine «Kiralylanyka» con il termine «Királyleánnyka»,

      — il termine «Szürkebarat» con il termine «Szürkebarát»,

      — il termine «Zöldszilvani» con il termine «Zöldszilváni»;

   — nella colonna di destra è aggiunto:

      — dopo il termine «Blauer Spätburgunder», il termine «Spätburgunder»;

   — nella colonna di sinistra, dopo il termine «Mézesfehér» è aggiunto il termine «Müller-Thurgau»;

6. nel capitolo VIII (Israele) sono aggiunti nella colonna di sinistra le varietà «Malvasia» e «Emerald Riesling»;

7. il testo del capitolo X è sostituito dal seguente:

«X. ROMANIA

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità	Sinonimi ammessi
Fetească	Mädchentraube
Fetească neagră	Schwarze Mädchentraube
Fetească regală, Galbenă de Ardeal	Königsast, königliche Mädchentraube
Riesling italian, Riesling italico	Welschriesling
Riesling de Banat, Creaţă	Zackelweiß
Rulanda, Ruländer	Pinot gris, Pinot grigio, Grauburgunder
Muscat Ottonel, Ottonel	
Traminer	
Neuburger	
Chasselas	Gutedel
Pinot Chardonnay, Chardonnay	
Furmint	Tokajerrebe
Grasă de Cotnari	Grasa Dicktraube
Tămîioasă românească	rumänische Weihrauchtraube
Baccator, Rujitza	
Crîmpoşie	
Frîncuşă	Mildweiser
Gordin	
Saperavi	Kleinbeeriger
Majarcă albă, Slancamenca	
Sauvignon	
Cabernet	
Cabernet Sauvignon	

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità	Sinonimi ammessi
Merlot	
Pinot noir, Pino nero	blauer Spätburgunder
Cadarcă neagră, Cadarcă Miniş	schwarzer Cadarca
Cadarcă	rubinroter Cadarca
Coada vulpii	Wolfsschwanz
Negru vîrtos	Schwarzstarker
Steinschiller	Rosentraube
Băbească	Großmuttertraube
Busuioacă de Bohotin	Schwarzer Muskat
Bătută neagră	
Negru moale	
Plăvaie	Plavaz
Som	Sipon
Pinot blanc	Weißburgunder»

8. nel capitolo XI (Svizzera)

— nella colonna di destra è soppresso il sinonimo Clevner»;

— sono sostituiti:

— nella colonna di destra del testo tedesco e italiano, il termine «Paien» dal termine «Païen»;

— nella colonna di sinistra, il termine «Gamay d'Arcenani» dal termine «Gamay d'Arcenant»;

— nella colonna di sinistra, i termini «completer (pour les Grisons)» dai termini «completer (per i Grigioni)» nel testo italiano e dai termini «Completer (für Graubünden)» nel testo tedesco;

— nel testo tedesco, i termini «Elbling (für Argovie)» dai termini «Elbling (für Aargau)»;

9. è aggiunto il seguente capitolo:

«XIV. BULGARIA

Elenco delle varietà ammesse nella Comunità	Sinonimi ammessi
Dimiat	
Misket	
Rkatsiteli	
Uni blanc	
Silvanère	
Traminère	
Chardonet	
Tamianka	
Miskat Ottonel	
Cabernet – sauvineun	
Pamid	
Kadarka	Gamza
Chiroka melbichka	Large de Melnik
Mavrud	
Merlot	
Saperavi	
Kassen burgundaire	Pinot noir
Rubin	
Bouquet	
Fetjiaska	
Jardonet	
Vratchanski misket»	

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1977.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
Finn GUNDELACH